



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26
Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Berguggi e Spotorno

**CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE N. 26 –
COMUNI DI VADO LIGURE,
QUILIANO,
BERGEGGI E SPOTORNO –**

Articolo 1
FINALITÀ E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali sono definiti dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario n. 7 del Savonese e, di norma, non devono essere inferiori ai diecimila abitanti, fatto salvo quando vi sia coincidenza con la Comunità Montana, oppure deroga regionale.

Gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono alla gestione associata dei Servizi Sociali, integrati con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro ed altre attività che si ritenga affidare alla gestione associata, per perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
- b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
- c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.
- d) promuovere e coinvolgere attivamente il Terzo Settore, Privato Sociale e le Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, ai fini della progettazione e programmazione delle attività e dei servizi di Ambito.

2. La rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e di altri interventi, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Articolo 2
CONFERENZA DI AMBITO

1. L'organismo di riferimento della gestione associata è la Conferenza di Ambito composta dai Comuni dell'Ambito che aderiscono alla convenzione, quali il Comune di Vado Ligure, il Comune di Quiliano, il Comune di Bergeggi ed il Comune di Spotorno.

2. La Conferenza provvede a:

- a) designare il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili;
- b) approvare il Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale;
- c) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;
- d) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile di concerto con i responsabili amministrativi dei Comuni interessati;
- e) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi ed al fondo di cui alla lettera d), già approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati.

3. Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza di Ambito, ove lo ritenga opportuno.

4. La Conferenza di Ambito esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli Comuni.

5. La Conferenza di Ambito esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative.

6. Ai lavori della Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

Articolo 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006.

2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:

- a) Sportello di Cittadinanza - anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie - porta di accesso alle informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati e le loro famiglie;
- b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
- c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;
- d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;
- e) Assistenza Domiciliare
- f) Servizio Sociale Professionale;
- g) Interventi Individualizzati su Minori in situazioni di disagio;
- h) Educativa di Strada (realizzazione di progetti con finalità preventive e riparative presso i plessi scolastici, Centro di Aggregazione Giovanile, attivazione di Punti di Ascolto)
- i) Psicologo di Ambito;
- j) Mediatore Familiare;
- k) Sportello "Informagiovani- Informalavoro";
- l) Sportello di Consulenza Legale;
- m) Contributi Economici a favore delle aree problematiche quali: Minori e Famiglia, Disabili, Anziani, Emarginati e nuove Povertà);
- n) Trasporto Disabili;
- o) Inserimenti Lavorativi;
- p) Borse Lavoro;
- q) Contributi agli assistiti dal Servizio Salute Mentale A.S.L. 02 del Savonese (ex D.P.C.M. 8/08/1985);
- r) Trasporto Sociale;
- s) Ticket Service - Buoni acquisto -;
- t) Assistenza Domiciliare, in termini di aiuto personale e familiare;

- u) Interventi di appoggio all'Assistenza Domiciliare (Agevolazioni Tariffarie a favore delle categorie protette, Pasti Caldi, Telesoccorso);
- v) Soggiorni Climatici e Termali per anziani;
- w) Politiche Giovanili;
- x) Consulta Giovanile Vadese;
- y) Affidamento familiare;
- z) Fondo per la Non Autosufficienza;
- aa) L.162 Disabili Gravi – Cerebrolesi;
- bb) Comunità di Pronta Accoglienza: "L'Ancora" di Varazze;
- cc) Comunità "L'isola che c'è" (struttura di accoglienza per donne maltrattate con figli minori);
- dd) Emergenza Anziani – Custode Socio-Sanitario.

3. I servizi di cui alle lettere h), j), v), w) e x) verranno attivati su richiesta da parte di uno o più Comuni associati.

4. La Conferenza di Ambito, inoltre, al fine di rendere il più possibile omogenee le modalità di accesso e di opportunità dei cittadini residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26, ha adottato – oltre a quelli più sopra menzionati – criteri, strumenti e regolamenti applicabili a livello di ATS, quali:

- "Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica dei Comuni dell'ATS n. 26 alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali di anziani e disabili";
- "Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà situazione economica e sociale della persona e della famiglia".

4. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalle reti dei servizi, dalle istanze del territorio;
- b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;
- c) adeguatezza, ovvero individuazione di un territorio che abbia un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

5. L'organizzazione di cui sopra, prevede poli di accesso per le attività di Ambito nei quattro Comuni aderenti. Presso tali poli di accesso dovrà essere garantita la presenza della figura professionale dell'Assistente Sociale.

Articolo 4 DURATA DELLA CONVENZIONE
--

L'Associazione è stata costituita con:

- Deliberazione G.C. n. 1043 del 22/11/91 del Comune di Vado Ligure;
- Deliberazione G.C. n. 619 del 26/11/91 del Comune di Quiliano;
- Deliberazione C.C. n. 71 del 25/11/91 del Comune di Bergeggi;

Il Comune di Spotorno è stato costituito Distretto Sociale n. 31 – con Delibera G.C. nr. 687 del 29.11.1991.

L'Ambito Territoriale Sociale - composto dai Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno, in base a quanto disposto dalla L.R. 12/2006 -, è stato costituito con verbale

della Conferenza di Zona del 5/07/2006. Con tale Deliberazione il Comune di Spotorno è entrato – a tutti gli effetti – nell'Associazione Comunale in parola.

1. La Convenzione ha durata di anni uno dalla sua sottoscrizione. La Convenzione può essere rinnovata per un ulteriore anno se, prima della scadenza, non vi siano richieste di modifica.

2. E' possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita Delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

3. Il recesso ha comunque effetto dal 10 gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.

4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Articolo 5 OBBLIGHI DEI COMUNI

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in Convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

2. I Comuni convenzionati si impegnano, altresì, a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.

3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione previa diffida ad adempiere, entro il termine di dodici mesi, come stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Articolo 6 COMUNE CAPOFILA

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione è individuato un Comune capofila delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.

2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.

3. L'Ambito Territoriale Sociale n. 26 ha sede presso il Comune di Vado Ligure, quale Comune con maggiore numero di abitanti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2006.

Articolo 7 COMPITI DEL COORDINATORE DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE E DELL'ADDETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

1. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale provvede ad attuare, sul piano tecnico, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato all'art. 3

Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un Assistente Sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi.

In particolare il Coordinatore:

- a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psico-sociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
- b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria;
- d) è componente della Segreteria Tecnica del Distretto Socio Sanitario n. 7 del Savonese;
- e) individua l'Assistente Sociale e/o altro Operatore Professionale competente per l'Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
- f) partecipa all'elaborazione del Piano Sociale Integrato Regionale;
- g) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- h) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla Convenzione.

2. L' Addetto Amministrativo e l'Addetto Contabile coadiuvano e supportano il Coordinatore nella elaborazione dei documenti contabili e del bilancio, provvedendo a registrare i movimenti contabili sostenuti dai Comuni, le entrate della Regione attraverso il Distretto Socio-Sanitario, per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata.

In tale contesto l'Addetto Amministrativo e l'Addetto Contabile si rapportano con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Ente aderente.

Articolo 8 RISORSE UMANE

1. Le risorse umane operanti ai fini della Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali sono costituite da:

- a) personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato, che indeterminato;
- b) personale con altre forme contrattuali, comunque operante nell'Ambito.

2. Il personale degli Ambiti Territoriali Sociali fino a 10.000 abitanti è costituito da due Assistenti Sociali, di cui almeno uno con funzione di Coordinamento e con rapporto di lavoro dipendente, inquadrato di norma nel Comune Capofila, fatti salvi accordi diversi da parte della Conferenza di Ambito.

Per gli Ambiti Territoriali Sociali superiori a 10.000 abitanti, si fa riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale.

3. Gli Addetti alle Attività Amministrativo e Contabili sono un'unità operativa con impegno orario variabile, fino al tempo pieno, proporzionalmente alle attività da svolgere.

4. Il Personale dell'Ambito Sociale, le sue modalità di utilizzo ed il relativo monte ore lavorativo distribuito sui vari Comuni facenti parte l'Ambito, sono stabiliti da apposita Delibera della Conferenza di Ambito, recepita dalle varie Giunte Comunali.

In generale, l'Equipe d'Ambito è composta dalle seguenti figure professionali:

- $\frac{1}{2\pi}$ 1 Assistente Sociale dipendente di ruolo del Comune di Vado Ligure – Coordinatore – sede operativa presso il Comune di Vado Ligure;
- $\frac{1}{2\pi}$ 2 Assistenti Sociali - in appalto - per il Comune di Vado Ligure;
- $\frac{1}{2\pi}$ 2 Assistenti Sociali per il Comune di Quiliano di cui uno dipendente di ruolo e l'altro in appalto;
- $\frac{1}{2\pi}$ 1 Assistente Sociale in appalto per il Comune di Bergeggi;
- $\frac{1}{2\pi}$ 2 Assistenti Sociali per il Comune di Spotorno di cui uno dipendente di ruolo e l'altro in appalto;
- $\frac{1}{2\pi}$ 1 Addetto Amministrativo e 1 Addetto Contabile, uno dipendente del Comune di Vado Ligure e l'altro appaltato, con sede operativa presso il Comune di Vado Ligure, con competenza operativa per tutti i Comuni facenti parte l'Ambito e con le funzioni di cui all'art. 7 p.to 2 della Convenzione Associativa;
- Educatori Professionali - in appalto - per l'espletamento delle attività relative agli interventi sui minori (affidi educativi), di cui un Operatore destinato al ruolo di Referente/Coordinatore dello Sportello "Informagiovani/Informalavoro", con sede operativa sui territori dei Comuni facenti parte l'Ambito;
- Assistenti Domiciliari, in appalto, da destinarsi al territorio dell'Ambito.

Articolo 9 COSTI PER GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

1. I costi generali del personale impegnato nelle attività di carattere programmatico ed organizzativo (Coordinatore di Ambito, Unità Amministrativa e Apparato Burocratico) sono di norma ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione di ciascuno di essi.
2. I costi del personale che eroga servizi diretti (Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Assistenti Domiciliari e Familiari, Psicologi, ecc.) sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi.
3. Per il periodo di vigenza del Piano Sociale Integrato Regionale, all'interno dei trasferimenti regionali sono ricompresi anche gli stanziamenti per il sostegno sia agli Assetti Organizzativi e di Coordinamento degli Ambiti Territoriali Sociali, sia agli organismi direzionali del Distretto Sociale.

Articolo 10 CONTRIBUZIONE DEI COMUNI

1. Ciascun Comune contribuisce al costo complessivo dei servizi erogati con una quota proporzionale alle spese sostenute per gli utenti del Comune stesso.
2. In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività convenzionate in due rate semestrali del 50%, da erogarsi obbligatoriamente entro i mesi di Maggio e di Settembre di ciascun esercizio finanziario.
3. Il Comune capofila si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

4. È istituito un fondo, all'interno del Bilancio di Ambito, per far fronte alle emergenze sociali delle persone residenti nei Comuni convenzionati. Il Comune capofila è comunque autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti opportuni ed indispensabili che si rendano necessari per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 11 RISORSE FINANZIARIE
--

1. La Conferenza di Ambito entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, in coerenza con i Bilanci Comunali, approva un documento contabile della gestione associata costituito dalle seguenti voci:

Entrate:

- a) trasferimenti regionali assegnati attraverso il Distretto Sociosanitario;
- b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Ambito;
- c) rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal Regolamento di Accesso ai Servizi;
- d) altri trasferimenti;

Uscite:

- a) spese per il personale (suddivise per tipologia di intervento);
- b) beni di consumo (suddivisi per tipologia di intervento);
- c) spese per servizi di supporto alle tipologie di intervento;
- d) spese generali ed amministrative;
- e) ammortamento beni.

2. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati derivano da risorse proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione.

3. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali co-finanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni, di cui all'articolo 3 comma 2 della presente Convenzione, erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali, secondo i criteri individuati nel Piano Sociale Integrato Regionale e per la realizzazione delle azioni prioritarie indicate dagli atti di programmazione locale.

4. La Conferenza di Ambito approva il Bilancio di Previsione relativo alle spese dei servizi associati. Il Bilancio deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali.

5. Il Bilancio di Previsione è redatto a cura del Comune capofila che lo trasmette a tutti i Comuni convenzionati.

6. Il Comune capofila e i Comuni convenzionati provvedono a redigere i propri Bilanci di Previsione in modo compatibile con il Bilancio di Previsione dell'Ambito Territoriale Sociale, ovvero comprendendo gli oneri da trasferire al Bilancio dell'Ambito.

7. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Comune capofila trasmette alla Conferenza dei Sindaci di Ambito il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle indicazioni del Comune Capofila, la Conferenza provvede ad approvare il documento

contabile consuntivo dell'Ambito Territoriale Sociale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati entro il 31 maggio.

Articolo 12
COLLEGIO DI VIGILANZA

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*), da un Collegio composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o loro delegati e dal Presidente della Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede.

Articolo 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.

2. La gestione associata, attraverso il Comune Capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.